

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

N. 7

presentata dai Consiglieri regionali
PIZZUTO - COCCO Pietro - ZANCHETTA - COCCO Daniele Secondo - CONGIU - BUSIA -
TRUZZU - RUBIU - PITTALIS - CARTA - CRISPONI

il 1° febbraio 2018

Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione). Revisione e integrazioni delle norme sulle strutture per l'infanzia e istituzione della struttura sociale "gruppo appartamento". Modifica degli articoli 3, 4, 5, 15, 21, 22, 23, 24 28 e introduzione degli articoli 24 bis e 24 ter

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Per dare attuazione all'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 è stato emanato il regolamento n. 4 adottato dal Consiglio regionale in data 10 luglio 2008, al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, gli istituti di partecipazione e concertazione.

I servizi ivi regolamentati rispondono alle esigenze di utenti eterogenei e trattano, pertanto, diverse tipologie di strutture e di categorie professionali impiegate (servizi per l'infanzia, servizi di sostegno alla disabilità mentale o fisica, servizi socio-sanitari rivolti ai soggetti anziani, servizi di accompagnamento a persone soggette a restrizione della libertà personale).

Con il tempo, questo genere di servizi e di strutture ha subito tuttavia nella pratica e nella realtà una chiara evoluzione, soprattutto a causa del sorgere di nuovi bisogni degli utenti e della collettività, occorre pertanto tenerne conto per modificarne le funzioni e integrare i servizi.

Lo schema di modifica del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 qui presentato si incentra in particolar modo sui servizi per l'infanzia e, specificamente, sulla parte relativa ai servizi di educazione familiare e domiciliare che, nel testo originario del regolamento, era disciplinata per permetterne l'uso, ma senza che l'introduzione della norma abbia portato ad una effettiva diffusione e incentivazione dei servizi.

Pertanto, le presenti modifiche, oltre all'introduzione di principi generali educativi in tutte le strutture per l'infanzia già presenti e già pienamente operanti (in particolare si introducono i principi

della nonviolenza e della cooperative learning) intendono incentivare la diffusione dei servizi educativi domiciliari finalizzando l'incentivazione a quattro punti:

- estendere i servizi educativi della prima infanzia anche nei centri in cui non esistano strutture (in particolare zone rurali, interne, piccoli centri periferici);
- promuovere la maternità per le donne che lavorano e sostenere le madri lavoratrici con una rete capillare di servizi per l'infanzia nel territorio isolano;
- equiparare la figura del padre a quella della madre, permettendo a qualsiasi genitore che accudisca i propri figli in casa, senza differenze di genere, di accogliere altri utenti, trasformando la preesistente figura regolamentata di "mamma accogliente" in quella di "genitore accogliente";
- creare nuovi posti di lavoro per le madri e gli educatori professionali.

Attualmente, i servizi "mamma accogliente" e "educatore domiciliare", pur previsti normativamente dal regolamento, hanno infatti criteri riduttivi sia in relazione al numero degli utenti ospitabili che dal punto di vista delle età degli utenti. La proposta di modifica al regolamento prevede di:

- trasformare la figura di "mamma accogliente" in "genitore accogliente";
- aumentare il numero degli utenti da 3 a 5, uniformando la legislazione sarda alla media delle altre regioni di Italia;
- introdurre la sperimentazione delle "classi" miste di utenza fino ai cinque anni (articolo 24 ter "sperimentazione progetto continuità 0-5").

Parallelamente, con l'articolo 24 bis si introducono anche nella Regione, nell'ambito dei servizi per l'infanzia, la figura di agritata (sia per la figura femminile "agrimamma" che per quella maschile "agripapà") e la struttura "agrinido": servizi di educazione domiciliare o di servizio nido collegati ad una impresa agricola e improntati alla educazione alla natura e alla sostenibilità ambientale.

Infine, all'interno delle strutture sociali vengono contemplati i "gruppi appartamento", che nascono nel nord Italia come servizi di sostegno agli utenti con esigenze terapeutiche o riabilitative per disagio psichico, mettendo a disposizione una civile abitazione e seguiti dai centri di salute mentale unitamente agli Utenti e familiari esperti (UFE), articolo 5, comma 3 bis.

TESTO DEL PROPONENTE

Art 1

Integrazioni degli articoli 3, 4, 15 e 28
del regolamento di attuazione dell'articolo 43
della legge regionale n. 23 del 2005
(Tipologia)

1. Agli articoli 3, 4, 15 e 28 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), dopo le parole "gruppi di convivenza", ovunque ricorrano nei predetti articoli, sono aggiunte le seguenti: "compresa la tipologia dei gruppi appartamento".

Art. 2

Integrazioni all'articolo 5
del regolamento di attuazione dell'articolo 43
della legge regionale n. 23 del 2005
(Gruppo appartamento)

1. All'articolo 5 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole "gruppi di convivenza" sono aggiunte le seguenti "compresa la tipologia dei gruppi appartamento";
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Il Gruppo appartamento (GA) è una forma di abitare assistito rivolta in particolare a persone affette da disagio psichico seguite con frequenza variabile da uno o più operatori esperti. Il Gruppo appartamento si propone, tramite un intervento riabilitativo terapeutico composto da una pluralità di azioni attuate nella quotidianità della casa, di agevolare il processo di integrazione sociale degli utenti, affinché gli stessi possano raggiungere e mantenere un equilibrio psico-emotivo per avere una vita soddisfacente ed una buona realizzazione personale. I GA prevedono il coinvolgimento costante degli

Utenti e familiari esperti (UFE), ossia di soggetti che hanno maturato una diretta, continua e specifica esperienza nel sostegno alle persone con di abilità psichica. I requisiti specifici degli UFE sono definiti ai sensi dell'articolo 28."

Art. 3

Modifiche all'articolo 21
del regolamento di attuazione dell'articolo 43
della legge regionale n. 23 del 2005
(Nidi d'infanzia)

1. All'articolo 21, comma 1, del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005, dopo le parole "culturale e religiosa" è aggiunta la frase: "promuovendo una educazione ispirata ai principi della non violenza e dell'apprendimento collaborativo (cooperative learning)".

Art. 4

Integrazione all'articolo 23
del regolamento n. 4 del 2008
(Sezioni primavera)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le sezioni primavera, nella costruzione del percorso educativo e nella gestione dei conflitti, promuovono comportamenti ispirati ai principi della non violenza e della cooperative learning."

Art. 5

Modifiche all'articolo 24
del regolamento di attuazione dell'articolo 43
della legge regionale n. 23 del 2005
(Servizi educativi in contesto domiciliare)

1. All'articolo 24 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola "mamma" è sostituita con la parola "genitore";
- b) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:
"2. Il "genitore accogliente" è un servizio effettuato da una madre o da un padre che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, escludendo dal computo quelli dell'ambito familiare del genitore, se eventualmente presenti durante gli orari di apertura del servizio.";
- c) al comma 3 le parole "tre bambini" sono sostituite dalle seguenti: "cinque bambini";
- d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Gli operatori dei servizi domiciliari di cui al presente articolo promuovono un sistema educativo basato sul rispetto dell'individualità di ciascun ospite e ispirato ai principi della non violenza e dell'apprendimento collaborativo (cooperative learning).";
- e) al comma 5 le parole "alla mamma" sono sostituite con le parole "al genitore";
- f) al comma 6 le parole "la mamma" sono sostituite con le parole "il genitore";
- g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
6 bis. La Regione favorisce la diffusione dei servizi educativi domiciliari di cui al presente articolo soprattutto nelle aree rurali carenti di strutture per l'infanzia e, al fine di promuovere un percorso educativo basato sul rispetto della natura e della sostenibilità ambientale, demanda ai comuni di incentivare gli operatori domiciliari di cui ai commi 2 e 3 che abbiano o si dotino di orti, giardini e spazi all'aperto per lo svolgimento di attività pratiche.

6 ter. I servizi educativi in contesto domiciliare di cui al presente articolo garantiscono la massima flessibilità nell'orario. Qualora fosse necessario per le richieste degli utenti, il genitore accogliente e l'educatore familiare possono predisporre un servizio di "spazio gioco pomeridiano o serale".

Art 6

Introduzione dell'articolo 24 bis
nel regolamento di attuazione dell'articolo 43
della legge regionale n. 23 del 2005
(Agrinidi e agritata)

1. Dopo l'articolo 24 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 è aggiunto il seguente:

"Art. 24 bis (Agrinidi e agritata)

1. Nell'ambito dei servizi educativi relativi alla fascia di età dai 3 mesi ai 3 anni sono istituiti, in via sperimentale e per un quinquennio dall'entrata in vigore del presente regolamento, il servizio educativo agrinido e il servizio educativo in contesto domiciliare agritata.

2. L'agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da una azienda agricola destinata ad ospitare l'utenza dei nidi o dei micronidi tradizionali, ma realizzata all'interno di spazi verdi agricoli utilizzabili dai bambini per un percorso educativo dedicato. L'agrinido che comprende edifici e spazi aperti, comunque in grado di rispondere alle diverse esigenze dei bambini, è un servizio la cui capacità ricettiva è determinata in funzione delle dimensioni degli spazi a disposizione. L'azienda agricola per esercitare l'attività di agrinido garantisce il possesso dei requisiti tecnico-strutturali e funzionali, organizzativi e professionali.

3. Il progetto agritata è un servizio educativo in contesto domiciliare con il quale una madre o un padre, titolare o collaboratore dell'impresa agricola familiare accoglie presso il suo domicilio fino a 5 bambini dai 3 mesi ai 3 anni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale definisce le concrete modalità della sperimentazione e, ai sensi dell'articolo 28, i requisiti specifici dei servizi "agrinido" e "agritata".

Art. 7

Introduzione dell'articolo 24 ter
nel regolamento di attuazione dell'articolo 43
della legge regionale n. 23 del 2005
(Sperimentazione "Progetto continuità 0-5")

1. Dopo l'articolo 24 bis regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005, è aggiunto il seguente:

"Art. 24 ter (Sperimentazione "Progetto continuità 0-5")

1. Al fine di sostenere la continuità dei servizi educativi, nella prospettiva della progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita ai 6 anni, i servizi educativi previsti dagli articoli 24 e 24 bis possono accogliere anche bambini e bambine fino ai 5 anni, per sperimentare un progetto di condivisione di servizi generali e spazi collettivi che offrano ai bambini di età eterogenee esperienze progettate nell'ambito di un percorso educativo differenziato ma condiviso.

2. La sperimentazione ha durata di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente articolo e avviene nel rispetto delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definisce tempi, modi ed eventuali limiti numerici delle strutture e dei servizi domiciliari soggetti a sperimentazione ed incarica un soggetto esperto per relazionare almeno ogni sei mesi sull'andamento del "Progetto continuità". Le relazioni sono trasmesse anche alla Commissione consiliare competente e rimesse alla Giunta con le opportune valutazioni."